



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

Riscontro a

Richiesta chiarimenti – Procedura di co-progettazione SAI Città di Torino – CIG BC1CE18A0F – 13-14-15 luglio 2026

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00045786 del 13/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

Domanda 1: Relativamente alla procedura in oggetto si chiede di precisare se gli allegati 3 (figure professionali) e 5 (piano economico) relativamente all'Area 2 vadano comunque presentati unitamente all'istanza di partecipazione e alla proposta progettuale, in quanto nonostante apparentemente non compaiano nei documenti da allegare, risultano però giudicabili e oggetto di attribuzione di punteggio nei criteri di valutazione.

Risposta 1: Con riferimento l'art. 7.1 dell'Avviso, relativo alla prima delle fasi e modalità della procedura, nella prima fase devono essere presentati:

A) istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva, redatta sulla base del modello, allegato al presente Avviso [**Allegato n. 1 – Istanza di partecipazione**]

B) proposta progettuale, oggetto di successiva valutazione in ordine alla idoneità a partecipare ai successivi Tavoli di co-progettazione, elaborata sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione [**Allegato n. 2 – Format Proposta Progettuale**]

C) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del proponente/capofila sottoscriventi l'istanza [*N.B.: il predetto adempimento non è richiesto a fronte della sottoscrizione dell'istanza mediante firma digitale*].

Non è pertanto richiesta, in questa fase, la presentazione degli Allegati 3 e 5 relativi, rispettivamente, alle figure professionali e al piano economico.

Ai fini della valutazione delle proposte presentate nella fase di manifestazione di interesse, infatti, saranno considerati gli elementi di valutazione previsti dall'Allegato 7 nei limiti in cui risultino coerenti con le finalità proprie della Fase 1. Tale valutazione è finalizzata, infatti, esclusivamente a verificare l'idoneità della proposta e del soggetto proponente alla partecipazione alla successiva fase di co-progettazione.



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00045791 del 13/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

SITUAZIONE: L'avviso riporta "Gli ETS comparteciperanno nei termini dell'art. 11, comma 3, della richiamata legge regionale n. 7/2024, che dispone che "nell'ambito dei procedimenti di co-progettazione gli enti del Terzo settore possono concorrere alla realizzazione degli interventi mediante l'apporto di risorse economiche, materiali e immateriali".

Domanda 2: Si può considerare, quale "apporto di risorse", l'apporto di volontari in termini di ore-lavoro non remunerate (pro-bono)? Se sì, il valore da considerare potrebbe essere dato dal prodotto delle ore di volontariato per un costo orario quantificato a priori e pari al costo orario se la risorse fosse remunerata?

Risposta 2: Sì. Nell'ambito della co-progettazione, l'apporto di volontari può essere considerato quale apporto di risorse, purché adeguatamente documentato e quantificato in modo congruente con le attività oggetto dell'Avviso.

SITUAZIONE: A pag. 11 dell'Avviso, paragrafo 4, viene espresso come l'erogazione delle tranche di anticipo sia subordinato anche", all'apertura del conto corrente dedicato"

Domanda 3: Tale vincolo è da intendersi come presenza di conto corrente da dedicare all'iniziativa e che può essere usato in via non esclusiva? In altre parole, si tratta di fornire le coordinate di un conto corrente specifico ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari? Oppure la frase è da intendersi diversamente?

Risposta 3: Il riferimento al conto corrente dedicato è da intendersi come indicazione delle coordinate di un conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari relativi all'iniziativa, ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità. Il conto potrà essere utilizzato anche in via non esclusiva, purché sia garantita la piena tracciabilità delle entrate e delle uscite riferite al progetto. Con riferimento al Manuale Unico di Rendicontazione SAI – Aprile 2025 – Versione 2.0, in particolare, si segnalano gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010.



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

SITUAZIONE: Il paragrafo 17. dell'Avviso recita "L'Amministrazione garantisce la conoscibilità degli atti della procedura compatibilmente con la tutela della riservatezza, dei dati personali e degli eventuali segreti tecnici o commerciali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti."

Domanda 4: Potrebbe essere eventualmente inserita nella documentazione di partecipazione alla prima fase anche un nostro allegato che disciplini l'accesso agli atti in relazione alla proposta che si andrebbe a presentare?

Risposta 4: È possibile inserire nella documentazione di partecipazione un allegato volto a indicare eventuali esigenze di tutela della riservatezza, dei dati personali o di segreti tecnici e commerciali contenuti nella proposta. L'Amministrazione ne terrà conto nell'ambito dell'eventuale accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che la procedura di co-progettazione ha natura condivisa e collaborativa e non competitiva.

SITUAZIONE: Nell' "allegato 4-Schede tecniche" in relazione alle figure professionali coinvolte per la Sezione A- "A.2 - ORIENTAMENTO E SUPPORTO LEGALE" è previsto "Referente attività e consulenti per supporto tecnico-operativo agli operatori/trici comunali e agli enti del terzo settore. Inoltre, a supporto dell'azione principale deve essere garantita la gestione amministrativa e rendicontativa dell'attività". Nelle voci presenti nell' "allegato 5- Format Piano Economico" non troviamo riscontro di analoga descrizione di tipologia di personale.

Domanda 5: Sarebbe possibile classificare il tempo-lavoro/costo della referente attività nella voce "Operatori sociali"? Per il tempo-lavoro/costo della gestione amministrativa e rendicontativa di personale dipendente si potrebbe collocare nella voce "Altre figure professionali" dell' "Equipe multidisciplinare"? Altrimenti in quale voce?

Risposta 5: Si premette che nella prima fase della procedura non è richiesta la presentazione del Piano economico-finanziario. Si precisa, inoltre, che l'**Allegato 5 – Format Piano Economico** è costruito sulla base delle voci di spesa del Manuale Unico di Rendicontazione SAI e, in particolare, sulla base delle voci di spesa e dei fac-simile dei piani finanziari preventivi (PFP).

Ciò premesso, con riferimento al "Referente attività e consulenti per supporto tecnico-operativo agli operatori/trici comunali e agli enti del Terzo settore", sarà possibile utilizzare la voce che si ritiene maggiormente corrispondente alle competenze e alle qualifiche della risorsa e, in subordine, la micro-voce "Altre figure professionali". Sarà poi l'**Allegato 3 – Figure Professionali Proposte dall'Ente Partecipante** a meglio specificare la tipologia di risorsa.

Con riferimento alle risorse dedicate alla "gestione amministrativa e rendicontativa delle attività, le stessa potrà essere ricondotta alla micro-voce "Altre figure professionali".

via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.011.29455
e-mail: amministrazione.us@cert.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

Si ricorda che – per entrambe le figure - nel caso di ricorso a collaborazioni esterne, i relativi costi potranno essere valorizzati nella voce pertinente alle prestazioni professionali esterne, secondo la natura dell'incarico conferito e con riferimento alle indicazioni del Manuale Unico di Rendicontazione SAI – Aprile 2025 – versione 2.0.

SITUAZIONE: Il paragrafo 5.2 dell'Avviso cita "In riferimento alle tre Aree, qualora gli ETS nell'ambito delle rispettive proposte prevedano l'utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi dell'articolo 7 della 106/2016 e delle relative Linee Guida ministeriali, è richiesta esperienza documentata in materia di valutazione di impatto sociale (VIS). Il predetto requisito, derivante dalla facoltà di utilizzo della VIS, potrà essere assolto anche mediante affidamento di incarico in favore di professionisti, società, enti ed istituzioni di ricerca con specifica competenza ed esperienza in materia di VIS."

Domanda 6: Qualora si partecipasse alla procedura come ETS in composizione plurisoggettiva, si intende che gli strumenti di Valutazione di Impatto Sociale debbano essere detenuti o predisposti dalla formazione collettiva o dai singoli ETS partner?

Risposta 6: Con riferimento all'articolo 6 dell'Avviso, in caso di partecipazione in composizione plurisoggettiva, i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dagli ETS.

In tale quadro, l'eventuale esperienza documentata in materia di Valutazione di Impatto Sociale è sufficiente che sia posseduta dalla formazione collettiva nel suo complesso.

Resta ferma la possibilità di assolvere tale requisito mediante affidamento di incarico a professionisti, società, enti o istituzioni di ricerca con specifica competenza ed esperienza in materia di VIS, come previsto dall'Avviso.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00046310 del 14/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

Domanda 7: Nel caso in cui si intenda partecipare in partnership con altri enti, desidereremmo sapere se sia sufficiente la presentazione di un'unica domanda da parte dell'ente capofila, indicando al suo interno tutti gli enti partner e i rispettivi ruoli, oppure se ciascun ente partner debba presentare una propria domanda, specificando il ruolo ricoperto all'interno della partnership

Risposta 7: È sufficiente la presentazione di un'unica domanda di partecipazione relativa alla composizione plurisoggettiva. Ai sensi dell'articolo 6 dell'Avviso di co-progettazione,



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

la domanda deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi in cui gli ETS mandanti deleghino espressamente tale incombenza al legale rappresentante dell'ETS designato quale Capogruppo/Mandatario, come risultante da mandato irrevocabile conferito dagli stessi. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli ETS, il suddetto mandato può essere formalizzato mediante scrittura privata autenticata.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00046476 del 15/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

Domanda 8: In merito alla partecipazione a più Aree/Sezioni, avendo chiarito nella precedente faq che è ammessa la possibilità per un medesimo Ente del Terzo Settore (ETS) di candidarsi in vesti diverse, se l'ente stesso intende presentarsi sulla stessa Area con più candidature, è necessario che ogni richiesta sia rappresentata in una singola istanza? Ad esempio, volendo presentare più candidature nell'Area 2, saranno inviate 2 o più pec, è corretto?

Risposta 8: Si conferma che, in caso di presentazione in vesti giuridiche differenziate per diverse Aree/Sezioni o categorie di beneficiari, l'ETS deve presentare distinte candidature, mediante separate istanze di partecipazione.

Qualora, invece, l'ETS intenda partecipare con la medesima veste giuridica a più Aree/Sezioni, dovrà essere presentata un'unica candidatura, nella quale sia espressa la volontà di partecipare a più Aree/Sezioni.

Si precisa altresì che, in coerenza con la natura collaborativa della procedura, non è ammessa la presentazione di candidature plurime riconducibili al medesimo centro decisionale se riferite alla medesima azione di co-progettazione.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00046478 del 15/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

Domanda 9: Supponiamo che nella Fase 1 venga creata un'ATI che coinvolga più soggetti distinti operanti per la stessa Area (ad es. 2). È possibile presentare tante schede progetto quanti sono gli ETS aderenti o si deve far rientrare la descrizione di tutte le azioni dei diversi enti in una unica scheda e dunque entro i limiti di carattere previsti?

Risposta 9: Con riferimento all'Allegato 2 – Format Proposta Progettuale, qualora la proposta progettuale riguardi più sotto-sezioni (es: A.1 e B.1 dell'Area 1; oppure A.3 e A.5 dell'Area 2), è necessario presentare una unica scheda di progetto. In tale ipotesi, il limite previsto per la Sezione “Strategia di intervento e modalità operative” di *5.000 caratteri spazi esclusi* può essere inteso come riferito a ciascuna singola azione oggetto di proposta.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta all'indirizzo PEC amministrazione.us@cert.comune.torino.it (N. Prot. 00046637 del 15/07/2026), relativa all'Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) della Città di Torino, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

Domanda 10: La presente per richiedere delucidazioni in merito all'Avviso in oggetto. Un Ente può partecipare all'Avviso in due progettualità, una come ente capofila ed una come partner di una cordata?

Inoltre, chiediamo conferma della possibilità di presentarsi in più sezioni della stessa area di intervento. Ad esempio, chiediamo se sia possibile partecipare all'area 2 candidandosi per entrambe le sezioni (A e B), selezioni in queste sezioni solo alcune sottosezioni.

Risposta 10: È possibile partecipare all'Avviso in più candidature, anche assumendo in una proposta il ruolo di ente capofila e in un'altra quello di partner di un'aggregazione, purché riferite a diverse azioni di co-progettazione.

Non è invece ammessa la presentazione di più candidature riconducibili al medesimo centro decisionale che insistano sulla medesima azione di co-progettazione, in coerenza con la natura collaborativa della procedura.

Ne consegue che, qualora un'Area sia articolata in più Sezioni o sotto-sezioni corrispondenti a distinte azioni di co-progettazione, un ETS potrà partecipare alle diverse azioni anche in forme differenti (ad esempio come capofila in una e come partner in un'altra), in ciascuna delle Sezioni o sotto-sezioni presentando più proposte progettuali. Diversamente, qualora l'Area o la Sezione corrisponda ad un'unica azione di co-progettazione, non sarà ammessa la presentazione di candidature plurime riconducibili al medesimo centro decisionale che insistano sulla stessa azione.

È inoltre possibile presentare candidature in più Sezioni della medesima Area di intervento; ad esempio, è consentita la partecipazione all'Area 2 candidandosi per entrambe le Sezioni



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI e ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale

A e B, selezionando, all'interno delle stesse, una o più delle relative sotto-sezioni previste dall'Avviso.